



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**  
 \*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/11/2007

=====

ADD. 29/11/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRIS TOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniela	Assessore
POMPILI	Massimo	Vice			
		Presidente	VANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Enrico	Assessore	MICHELANGELO	Mauro	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NERI	Luigi	"
COMPOTELLI	Anna Salome	"	ACCANO	Stefania	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VARATI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CHEZZI

\*\*\*\*\*OKISSIS

ASSENTI: ASTORRE - DE ANGELIS - DI STEFANO

DELIBERAZIONE N. 979

Oggetto:

Zone di Roma - XIV: Variante Integrativa sostitutiva del II PEEP, inserimento del Piano di Zona D10 "Monte Michelangelo 2", in variante al P.R.G., D.C.C. n. 164 del 07/26.07.2007 - Approvazione.





979 29 NOV. 2007

ly

**OGGETTO:** Comune di Roma XLVIII Variante Integrativa sostitutiva del II PEEP, inserimento del Piano di Zona D10 "Monte Michelangelo 2", in variante al P.R.G..

D.C.C. n. 164 del 25-26.07.2007 - **Approvazione.**

## LA GIUNTA REGIONALE

### Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

**VISTA** la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la legge 18 aprile 1962, n. 167 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

**VISTA** la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 e s.m.i.;

**VISTA** la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 e s.m.i.;

**VISTA** la legge regionale 2.7.1987, n. 36;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

**PREMESSO** che il Comune di Roma è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.R. 16.12.1965 e di successiva variante denominata "Piano delle Certezze" approvata con D.G.R. n. 856 del 10.09.2004;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 164 del 25-26.07.2007 con la quale il Comune di Roma, nell'ambito della XLVIII Variante Integrativa Sostitutiva del II PEEP, ha adottato il Piano di Zona D10 "Monte Michelangelo 2", in variante al P.R.G.;

**ATTESO** che a seguito della pubblicazione degli atti ed elaborati, relativi al Piano di cui sopra, avvenuta ai sensi e forme di legge, è stata presentata n. 1 osservazione, in ordine alla quale il Comune ha formulato le proprie controdeduzioni con deliberazione consiliare n. 202 del 01.10.2007;

**CONSIDERATO** che gli atti e gli elaborati relativi al Piano in questione, presentati al Dipartimento Territorio, per l'approvazione, sono stati da questo sottoposti all'esame della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area 2B.5;

**VISTA** la relazione n. 178460/2007 del 27.11.2007, che si allega alla presente delibera quale parte integrante (All.A), con la quale la predetta Area ha espresso il parere che il Piano di Zona in variante al vigente P.R.G. da zone "N" ed "H2" a zona "E3", sia meritevole di approvazione per i motivi e con le prescrizioni nella stessa riportati;

**VISTA** la nota, contenuta nella deliberazione consiliare n. 164 del 25-26.07.2007, con la quale il comune di Roma ha dichiarato che le aree interessate dall'intervento di che trattasi non sono soggette ad usi civici né figurano tra quei territori per i quali è stata denunciata l'esistenza di usi civici ai sensi della legge n. 1766 del 16.06.1927;





949 29 NOV. 2007 *ll*

VISTA la nota n. 212868 del 27.11.2007 con la quale il Dipartimento Territorio 2 – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli 2S Area Difesa del Suolo 05 ha espresso – ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e della D.G.R. n. 2649/99 – parere favorevole al Piano di Zona al <Piano di Zona D10 in Variante urbanistica al P.R.G.> in località Monte Michelangelo 2 nel comune di Roma (RM) con i dati attualmente a disposizione e per la sola parte geologica di competenza di questa struttura, a condizione che si seguano le seguenti prescrizioni che dovranno essere parte integrante dell'atto di approvazione dello strumento urbanistico:

➤ *sia escluso dal Piano di Zona D10 il settore meridionale della zona in esame, fino alla strada di progetto che taglia l'area est-ovest come previsto nell'elaborato 5 "Partizione e modalità d'uso degli spazi pubblici e privati – Zonizzazione su base catastale scala 1:2.000" a firma dell'Ing. Franco Leccese, perchè non compatibile dal punto di vista geomorfologico-strutturale con il progetto presentato in quanto:*

- *l'elaborato D "Relazione geologica" a firma del Geol. Roberto Agnolet e gli elaborati grafici ad essa allegati riportano nel capitolo 4 "Conclusioni" che una piccola parte dell'area risulta essere idonea mentre la maggior parte dell'area in esame risulta essere ad idoneità condizionata in quanto presenta forti spessori di materiali di riporto e scarpate anche verticali risultanti da una progressiva attività di cava;*
- *non è stata valutata la stabilità di tutte le scarpate presenti nell'area mediante dati ricavati in situ e da un'attenta analisi geostrutturale;*
- *nelle condizioni attuali i terreni risultano instabili e a rischio di dissesto, per cui settori dell'area in esame sono da considerarsi ad elevata pericolosità e vulnerabilità,*
- *dalle scarpate geomorfologiche si deve mantenere una distanza da qualunque manufatto pari al doppio dell'altezza (D.M. 11/03/1988, del D.M. 16/01/1996 e delle circolari n°3317 del 29/10/80 - n° 2950 del 11/09/82 - n° 769 del 23/11/82) sia quelli di nuova edificazione sia quelli già presenti nei dintorni dell'area;*
- *il terreno di riporto deve comunque essere asportato ovvero sistemato in modo stabile in situ, mediante tutta una serie di opere atte a garantire la compattazione dello stesso;*
- *è possibile anche che i materiali di riporto presenti non siano idonei a sostenere i futuri carichi dei manufatti e pertanto, in questo caso, tali materiali dovrebbero essere totalmente asportati ovvero superati da eventuali fondazioni dei manufatti;*
- *si devono valutare i sovraccarichi sui versanti che potrebbero determinare condizioni di disequilibrio nell'insieme terreno-struttura;*
- *nel caso in cui, dai risultati delle indagini, si riscontrasse la presenza di inquinanti, dovrà essere predisposto ed attuato, prima di qualunque tipo di edificazione, un Piano di caratterizzazione e bonifica del sito inquinato sulla base delle normative vigenti. Tutte le aree nelle quali si troveranno RSU dovranno essere, infatti, preventivamente sottoposte a bonifica e ripristino ambientale ai sensi della normativa vigente (es. D.M. 471/99 e D.G.R.*





979

NOV. 2007 *llly*

- 816/2006). Occorrerà pertanto definire accuratamente l'eventuale estensione dei terreni inquinati delimitando e caratterizzando esattamente i terreni per poter definire le modalità e le tecniche da utilizzare per il progetto di bonifica;
- a causa delle scadenti caratteristiche geotecniche degli RSU, l'elevata vulnerabilità delle acque sotterranee al rischio per gli aspetti igienico-sanitari, si ritiene necessario la rimozione degli RSU e il ritombamento dell'area bonificata, con materiale non contaminato e con adeguate caratteristiche geotecniche, prima di poter considerare l'area edificabile;
  - sempre nel settore meridionale nel caso il progetto avrebbe previsto edifici che, pur avendo fondazioni posizionate su litotipi omogenei, si sarebbero trovati in prossimità, sopra o a cavallo dei cigli di scarpata, si sarebbe dovuto valutare la possibilità di amplificazioni sismiche legate sia ad eventi naturali (terremoti) sia ad eventi indotti (vibrazioni causate dal traffico ecc ecc).
- nel settore settentrionale siano rispettate tutte le indicazioni riportate negli elaborati progettuali allegati;
  - siano osservate le indicazioni del progettista Dr For. Carlo Mascioli;
  - siano utilizzate per l'arredo verde specie autoctone curando sia l'inserimento paesaggistico che la compatibilità fitoclimatica ed edafica ,
  - sia riutilizzato lo strato superficiale del suolo proveniente dagli scavi per la ricostituzione del verde;
  - Durante la fase di cantiere adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare la vegetazione arborea
  - realizzare recinzioni tra le proprietà con siepi costituite da specie autoctone,
  - salvaguardare le essenze arboree ed arbustive lungo le spallette,
  - Piantumare il doppio delle essenze arboree eliminate per la realizzazione delle opere in progetto ,
  - nelle aree acclivi prossime all'edificato in progetto prevedere piantumazioni di essenze arboree e/o arbustive autoctone per ridurre i rischi di erosione ,
  - nel caso di individuazione di piccoli dissesti intervenire con tecniche di ingegneria naturalistica ,
  - si seguano le prescrizioni che il Geol Agnolet elenca nella sua relazione per meglio realizzare la progettazione definitiva ed abbattere la soglia di rischio presente nell'area;
  - prima di ogni edificazione dovrà essere verificato, attraverso una o più campagne d'indagini, e presentando un idoneo progetto, quali siano tutti gli interventi da realizzare nell'area per abbattere le condizioni di pericolosità presenti nella stessa;
  - nel caso i risultati delle indagini non facessero ritenere possibile un abbattimento di pericolosità e permanendo quindi condizioni di alto rischio, l'area in questione dovrà essere considerata inedificabile;
  - si devono terminare i sondaggi geognostici in itinere e occorre pianificare nuove campagne geognostiche tese all'individuazione più accurata possibile della natura dei terreni di riporto ed in particolare di quelli che hanno riempito la buca;



979 29 NOV. 2007

llly



- il terreno di riporto dovrà essere asportato o comunque sistemato in modo stabile in situ, mediante tutta una serie di opere atte a garantire la compattazione dello stesso;
- è possibile anche che i materiali di riporto presenti non siano idonei a sostenere i futuri carichi di eventuali manufatti e pertanto, in questo caso, tali materiali dovranno essere totalmente asportati ovvero superati da eventuali fondazioni dei manufatti stessi;
- la stabilità delle opere che saranno realizzate su terreni di riporto, soprattutto nel caso di elevati spessori di questi ultimi, come anche ricavato dalle indagini preliminari integrative, potrà essere garantita solo se per il ripristino saranno utilizzati materiali idonei per la realizzazione di rilevati, se questi saranno opportunamente addensati con i mezzi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente. In particolare, i materiali di riporto andranno stesi secondo strati di spessore non superiore ai 0.50 m, compattati mediante vibrorullatura fino a raggiungere almeno 80% della densità massima raggiunta in laboratorio attraverso prove di compattazione PROCTOR su campioni di materiale, i materiali che saranno individuati per il rimodellamento andranno analizzati in laboratorio per accertare che gli stessi rientrino tra quelli previsti dalla normativa (classifica AASHO o UNI 1008), una volta accertata l'idoneità dei materiali, questi saranno sottoposti a prove di compattazione PROCTOR finalizzata a determinare il valore dell'umidità per la quale si può ottenere il valore massimo di densità del terreno, una volta effettuati i rinterri, secondo le modalità indicate, il controllo del raggiunto grado di addensamento dovrà essere effettuato in sito mediante misure di densità con il metodo tradizionale del "volumometro a sabbia". Tali misure andranno integrate con prove penetrometriche dinamiche del tipo SPT con le quali si otterranno indicazioni dirette in merito sia alla densità raggiunta che ai parametri di resistenza, in corso d'opera dovrà essere messo in atto un monitoraggio per seguire tutta la fase di ricolmamento ed addensamento, prima e durante l'imposizione dei carichi con certificazione delle prove suddette da parte della direzione dei lavori;
- nel caso in cui, dai risultati delle indagini, si riscontrasse la presenza di inquinanti, dovrà essere predisposto ed attuato, prima di qualunque tipo di edificazione, un Piano di caratterizzazione e bonifica del sito inquinato sulla base delle normative vigenti. Tutte le aree nelle quali si troveranno RSU dovranno essere, infatti, preventivamente sottoposte a bonifica e ripristino ambientale ai sensi della normativa vigente (es. D.M. 471/99 e D.G.R. 816/2006). Occorrerà pertanto definire accuratamente l'eventuale estensione dei terreni inquinati delimitando e caratterizzando esattamente i terreni per poter definire le modalità e le tecniche da utilizzare per il progetto di bonifica;
- a causa delle scadenti caratteristiche geotecniche degli RSU, l'elevata vulnerabilità delle acque sotterranee al rischio per gli aspetti igienico-sanitari, si ritiene necessario la rimozione degli RSU e il ritombamento dell'area bonificata, con materiale non contaminato e con adeguate caratteristiche geotecniche, prima di poter considerare l'area edificabile;





979 29 NOV. 2007 *llg*

- si dovrà valutare la stabilità della parte autoctona del terreno (la parte che non è stata toccata durante la coltivazione della cava) e delle pareti della buca oggi riempita;
  - dalle scarpate geomorfologiche, anche quelle che eventualmente si formeranno a causa dei lavori di sistemazione dell'area si deve mantenere una distanza da qualunque manufatto pari al doppio dell'altezza (D.M. 11/03/1988, del D.M. 16/01/1996 e delle circolari n°3317 del 29/10/80 - n° 2950 del 11/09/82 - n° 769 del 23/11/82) sia quelli di nuova edificazione sia quelli già presenti nei dintorni dell'area;
  - si dovranno valutare possibili amplificazioni sismiche legate sia ad eventi naturali (terremoti) sia ad eventi indotti (vibrazioni causate dal traffico ecc ecc) sia nella zona del riporto sia lungo i fianchi della buca oggi riempita.
  - qualsiasi intervento edificatorio sia preceduto da puntuali indagini geognostiche e geotecniche mediante esecuzione di un numero sufficiente di sondaggi meccanici intesi ad accertare e verificare in modo più puntuale le caratteristiche litologiche, giaciture e stratigrafiche dei terreni riscontrati e di quelli interessati dalle fondazioni delle singole opere, corredando l'analisi con esauriente documentazione geotecnica derivante da prove di laboratorio effettuate su campioni prelevati in situ;
  - siano messi in opera adeguati sistemi di smaltimento delle acque superficiali per evitare ristagni in loco e la loro regimazione e canalizzazione verso la più vicina linea di drenaggio esistente anche per evitare eventuali creep ed erosioni lineari;
  - il piano di posa delle fondazioni sia posizionato su litotipi omogenei e insista su un unico litotipo e laddove è presente un terreno di riporto, di alterazione o sono presenti coperture vegetali, argillose o di altro materiale, esse devono essere completamente asportate;
  - nel caso il progetto preveda edifici che, pur avendo fondazioni posizionate su litotipi omogenei, si trovino in prossimità o sopra i cigli di scarpata, si dovrà valutare la possibilità di amplificazioni sismiche legate sia ad eventi naturali (terremoti) sia ad eventi indotti (vibrazioni causate dal traffico ecc ecc).
  - sia rispettata ogni vigente regolamentazione dal punto di vista igienico-sanitario in ordine al trattamento e smaltimento di eventuali acque reflue ed in particolare che non ci sia nessuna infiltrazione di queste nel terreno;
- la progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zona sismica;
- RITENUTO** di condividere e fare proprio il parere reso dalla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area 2B.5 con relazione n. 178460/2007 del 27.11.2007 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **allegato A**;
- RITENUTO**, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

**ALL'UNANIMITA'**





979 29 NOV. 2007 *llg*

### DELIBERA

Di approvare il Piano di Zona D10 "Monte Michelangelo 2", in variante al P.R.G. da zona "N" ed "H2" a zona "E3", adottato dal Comune di Roma con deliberazione consiliare n. 164 del 25-26.07.2007, controdedotto con deliberazione consiliare n. 202 del 01.10.2007, secondo i motivi e con le prescrizioni contenuti nella relazione n. 178460/2007 del 27.11.2007 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area 2B.5, che costituisce parte integrante della presente delibera quale **allegato A** ed in conformità alle prescrizioni di cui al parere della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, in premessa riportato.

L'osservazione è decisa in conformità a quanto riportato nell'**allegato A**.

Il progetto è vistato dal Dirigente dell'Area 2B.5 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica nell'allegato A, nei seguenti elaborati allegati alla D.C.C. n. 164 del 25-26.07.2007:

Elab. 1	Inquadramento urbanistico	rapp. 1:10.000
Elab. 2	Inquadramento vincolistico del territorio	rapp. 1:2.000
Elab. 3	Perimetro del piano di zona su base catastale	rapp. 1:2.000
Elab. 4a	Sistema della mobilità e spazi pubblici su base Aerofotogrammetrica	rapp. 1:2.000
Elab. 4 b	Sistema della mobilità e spazi pubblici su base catastale	rapp. 1:2.000
Elab. 5	Partizione e modalità d'uso degli spazi pubblici e privati Zonizzazione su base catastale	rapp. 1:2.000
Elab. 6	Partizione e modalità d'uso degli spazi pubblici e privati Regolamento per l'edificazione su base aerofotogrammetrica	rapp. 1:2.000
Elab. A	Relazione illustrativa	
Elab. B	Norme tecniche di attuazione	
Elab. C	Relazione finanziaria	
Elab. E	Elenco delle proprietà catastali	


Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Allegato A

- I. PRESIDENTE: E. lo Pietro MARRAZZO
- II. SEGRETARIO: E. lo Domenico Antonio CUZZUPI





# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 2B.5

Urbanistica e beni paesaggistici Roma e Provincia

Il Dirigente dell'Area 2B.05

(Arch. Francesco Ciotti Loria)

ALLEGATO A

27 NOV. 2007

ALLEG. alla DELIB. N. 979

Roma, li .....

DEL 29 NOV. 2007

PROT. N° 178460/2007

**Oggetto: Comune di ROMA –Adozione del Piano di Zona D10 Monte Michelangelo 2  
Legge n° 167 del 8/04/1962 – Legge Regionale n° 36 del 2/07/1987 articolo 4  
Parere urbanistico e paesaggistico**



## RELAZIONE ISTRUTTORIA

L'Area Amministrativa di Supporto della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica ha trasmesso, con nota n° 178460 del 27/11/2007, la documentazione inviata dal Comune di Roma, Prot. n° 59221 del giorno 05/10/2007, relativa al Piano di Zona in oggetto ai sensi della Legge n° 167/62 per l'approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale n° 36/87.

Il Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli Area Difesa del Suolo, con nota n° 212868 del 27/11/2007, ha espresso il proprio parere di competenza di cui al D.G.R.L. n° 2649/1999 sull'area in questione con prescrizioni.

La deliberazione di C.C. n. 164/07 di adozione del P.d.Z. D10 Monte Michelangelo 2 contiene l'attestazione di inesistenza di gravami ed usi civici, ai sensi dell'art.6 della L.R. 59/95, sulle aree di intervento. Tale attestazione, come da nota n° 85831/03 del 25/06/2007 del Dipartimento Economico ed Occupazionale della Direzione Regionale Agricoltura, Area Territorio Rurale, Controlli e Servizio Ispettivo, sostituisce il parere ex art.7 L.R. n° 59/95


### PREMESSO

Il Piano di Zona D10 "Monte Michelangelo 2", compreso nella XLVIII variante integrativa sostitutiva del II PEEP, è stato adottato con deliberazione C.C. n° 164/2007

Il piano in questione, come riportato nella Tav. 5 allegata alla deliberazione del C.C. 164/07, è dimensionato su una superficie di 10,13 Ha per 1.068 stanze/abitanti con una densità di 105 ab/Ha; la cubatura residenziale prevista è di 85.440 mc., quella non residenziale è di 12.816 mc. e quella commerciale è di 4.272 mc

Gli atti allegati alla delibera del C.C. n°164/07 sono i seguenti:

Elab. 1	Inquadramento urbanistico	rapp. 1:10.000
Elab. 2	Inquadramento vincolistico del territorio	rapp. 1:2.000
Elab. 3	Perimetro del piano di zona su base catastale	rapp. 1:2.000
Elab. 4a	Sistema della mobilità e spazi pubblici su base aerofotogrammetria	rapp. 1:2.000
Elab. 4 b	Sistema della mobilità e spazi pubblici su base catastale	rapp. 1:2.000



# REGIONE LAZIO

2

DIPARTIMENTO TERRITORIO  
*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica*

Area 2B.5  
Urbanistica e beni paesaggistici Roma e Provincia

Roma, li .....

Elab. 5	Partizione e modalità d'uso degli spazi pubblici e privati Zonizzazione su base catastale	rapp. 1:2.000
Elab. 6	Partizione e modalità d'uso degli spazi pubblici e privati Regolamento per l'edificazione su base aerofotogrammetrica	rapp. 1:2.000
Elab. A	Relazione illustrativa	
Elab. B	Norme tecniche di attuazione	
Elab. C	Relazione finanziaria	
Elab. E	Elenco delle proprietà catastali	

Durante il periodo di pubblicazione è stata presentata n° 1 osservazione, pervenuta fuori tempo, avverso il piano di zona, che non ha comportato la modifica del perimetro del P.d.Z. La delibera di controdeduzione è la n° 202 del 01/10/2007.

## STATO ATTUALE

Il Piano di zona D10 Monte Michelangelo è situato nel Municipio VIII, l'ambito del P.d.Z. è delimitato a nord-ovest da via di Lunghezzina, a sud dall'autostrada A24 Roma L'Aquila e ad est dall'area interessata dall'Accordo di Programma Lunghezza. L'accessibilità è prevalentemente garantita da via di Lunghezzina e da via G.Donegani.

Gli obiettivi che hanno mosso la progettazione dello strumento urbanistico in questione sono quelli di integrarsi con le trasformazioni previste nel quadrante e di definire un nuovo contesto urbano con attrezzature adeguate alle esigenze della contemporaneità.

La destinazione urbanistica delle aree interessate dal Piano di Zona, secondo il PRG vigente, sono a zona N "Parchi Pubblici" e a zona H2 "Agro romano vincolato" così come modificata dalla variante delle Certezze. Secondo il nuovo PRG, è classificato "Ambiti di riserva a trasformabilità vincolata" (parte nord) e "Agro Romano" (parte sud).

L'area del P.d.Z. è all'interno del PTP 15/9 Valle dell'Aniene e, così come si evince dalla tavola E1c/W, non è sottoposta a vincolo ex L. 1497/39. Inoltre dalla consultazione della tavola E3 f bis emerge che insiste, sul perimetro del P.d.Z., un bene di interesse archeologico di limitata consistenza e/o estensione, stato di conservazione e valore paesaggistico (estensione areale).

L'Amministrazione comunale ha presentato osservazione ex art. 23 della L.R. 24/98 avverso la predetta classificazione di tutela. Con l'adozione del PTPR, con DGRI n° 556 del 25/07/2007, la proposta, distinta con il n° 058091\_P306, è stata accolta. La Delibera di Consiglio Regionale di approvazione delle modifiche ai PTP vigenti è la n° 41 del 20/07/2007.

Con nota n° 70250 del 21/11/07 recepita da questa Direzione con Prot. n° 208941 del 22/11/07, il Comune di Roma, ai sensi dell'art. 10 comma 5 della L.R. 24/98, attesta l'inesistenza di aree boscate all'interno del perimetro del Piano di Zona nella porzione del Piano a ridosso dell'A24 dove insistono i comparti A,B, due aree parcheggio e parte di viabilità.

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 2B.5

Urbanistica e beni paesaggistici Roma e Provincia

Roma, li .....

## CONSIDERAZIONI

Il 2° PEEP del Comune di Roma è stato approvato con DGRL 1 dicembre 1987 n° 7387. Dalla data di approvazione del 2° PEEP pertanto stanno per scadere i 18 anni di validità della previsione (1 dicembre 2005). La Giunta Regionale del Lazio, con Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T0609 del 24/11/2005, in accoglimento della richiesta dell'Amministrazione Comunale, ha prorogato di due anni tale validità.

Dal punto di vista urbanistico, il piano di zona può considerarsi ammissibile sia per la viabilità sia per la localizzazione. La disposizione degli spazi pubblici localizzati in continuità con funzioni compatibili e la collocazione dei servizi ( scolastici e comunitari ) nelle adiacenze di via di Lunghezza e lungo il nuovo asse viario ovest-est sembra adeguata . Inoltre risulta adeguato il dimensionamento dei servizi pubblici che è stato effettuato secondo uno standard medio di 7 mq/ab .

Il comma 4 dell'art. 13 della L.R 24/98 e s.m.i. prescrive che *"Nelle zone di interesse archeologico ogni modifica dello stato dei luoghi è subordinata all'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 25, integrata, per le nuove costruzioni, dal preventivo parere della competente soprintendenza archeologica. In tal caso il parere valuta l'ubicazione degli interventi previsti nel progetto in relazione alla presenza ed alla rilevanza dei beni archeologici, mentre l'autorizzazione paesistica valuta l'inserimento degli interventi stessi nel contesto paesistico, in conformità alle specifiche disposizioni dei PTP o del PTPR"*.

Pertanto, si ritiene di poter esprimere parere di massima favorevole con la prescrizione che prima del parere paesaggistico sulle singole opere, dovrà essere acquisito il parere della competente Soprintendenza Archeologica.

Si concorda con le controdeduzioni comunali, D.C.C. n° 202 del 01/10/07, alla osservazione presentata avverso la delibera di adozione del C.C. n° 164 del 25-26/07/2007

## PARERE

Per quanto sopra esposto si esprime parere favorevole dal punto di vista urbanistico e paesaggistico al **Piano di Zona D10 "Monte Michelangelo 2 "** adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 164 del 25-26/07/2007 e controdedotto con delibera del Consiglio Comunale n° 202 del 01/10/07.

DIPARTIMENTO TERRITORIO  
*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica*

Area 2B.5  
Urbanistica e beni paesaggistici Roma e Provincia

Roma, li .....

In particolare si esprime parere favorevole alle varianti urbanistiche da zona "N" ed "H2" a zona "E3" con le prescrizioni contenute nel precedente considerato e nel parere espresso, ai sensi del D.G.R.L. n° 2649/1999, dal Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli Area Difesa del Suolo con nota n° 212868 del 27/11/2007

L'istruttore  
Arch. Maurizio GAIIMBERTI

Il dirigente dell'Area  
Arch. Francescopaolo LORITO

Il Direttore  
Arch. Daniele IACOVONE

